

Consiglio di Stato sez. IV 6/12/2011 n. 6419

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8980 del 2011, proposto da:
Matteo Riccardi, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Riccardi, con domicilio eletto presso Maurizio Riccardi in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 63;
contro

Ministero della Giustizia - Commissione Centrale Esame Abilitazione Avvocati Anno 2009, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Sottocommissione Esame Avvocato Anno 2009, Xiv Sottocommissione Esame Avvocato Anno 2009;
per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 08002/2011, resa tra le parti, concernente DICHIARAZIONE DI NON IDONEITÀ CONCORSO PER L'ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE FORENSE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Commissione Centrale Esame Abilitazione Avvocati Anno 2009;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il pres.. Paolo Numerico e uditi per le parti l' avvocato Maurizio Riccardi;

Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso del dott. Matteo Riccardi avverso la dichiarazione di non idoneità all'abilitazione all'esercizio della professione forense a seguito della prova orale sostenuta dal ricorrente il 17 gennaio 2011 davanti alla XIV sottocommissione della Corte di appello di Roma ed avverso gli atti connessi (verbale di quella data, comunicazione di non idoneità ed voti riportati).

Il Riccardi appella la pronuncia e ne chiede sospensione, assumendo violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e eccesso di potere in varie figure sintomatica, in quanto:

a.- la Commissione avrebbe dovuto rinviare l'orale in considerazione delle condizioni di salute dell'interessato, tanto più che di questo stato di salute, nonostante richiesta, non vi è stata verbalizzazione;

b.- vi era certificato medico che attestava tale situazione e vi sono in atti varie dichiarazioni di colleghi candidati sul tema;

c) la votazione delle prove (cinque in diritto del lavoro; cinque in diritto ecclesiastico; cinque in diritto penale, sei in diritto comunitario, sette in diritto processuale penale; cinque in ordinamento forense) non bastava; non si comprende quali siano state le gravi lacune dichiarate dalla commissione in talune materie.

In sostanza conclude il Riccardi chiedendo l'annullamento e la previa sospensione della sentenza e l'ordine di ripetizione delle prove.

Alla camera di consiglio il legale del Riccardi ha illustrato con calore le posizioni di ricorso. Il Collegio lo ha informato della possibilità dell'adozione di una immediata sentenza espressa in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

Sul tema della motivazione il Collegio non può che ribadire la sua costante giurisprudenza, vieppiù consolidata negli ultimi tempi, circa la sufficienza del voto numerico a supportare l'esito delle prove degli esami di abilitazione alla professione forense. Nel caso, per giunta, la Commissione ha dato atto dell'esistenza di notevoli lacune in varie prove; e nella discussione sulla presente causa perfino il legale del Riccardi (che poi è anche suo padre) ha ammesso di aver visto il proprio rappresentato in qualche difficoltà, dopo aver superato con brillantezza la prova di procedura penale.

Quanto alla situazione di salute del Riccardi, consta che lo stesso era titolare da quattro giorni di un certificato medico, che però non ha subito offerto in visione per farsi spostare l'esame. Pare anzi che il certificato sia stato nelle mani del padre (l'attuale avvocato), come egli ha dichiarato nel corso della trattazione in camera di consiglio. Lo stesso candidato ha invece preferito (imputet sibi) affrontare l'esame nonostante lo stato febbrile, che per altro non gli ha impedito di far conoscere le proprie capacità in procedura penale. Si deve presumere che solo dopo aver cominciato a "claudicare", egli abbia chiesto il rinvio; ma ormai la prova era iniziata. E non vi era necessità di alcuna verbalizzazione, atteso che, una volta avviato l'esame stesso, l'eventuale menomazione (che acquisiva importanza in fatto solo nel corso di una prova che si profilava in modo negativo) era divenuta non più rilevante, non avendo il candidato voluto usufruire della certificazione ed avendo egli preferito non addurre inizialmente alcun impedimento. E' dunque priva di utilità la richiesta di una istruttoria sul punto, già per altro desumibile dalle dichiarazioni scritte di vari astanti. Tali dichiarazioni non possono giovare alla tesi dell'interessato, che, si ripete, come esattamente ha notato il TAR, non ha corrisposto all'onere di far constare prima delle prove la propria condizione.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono ragioni di equità, anche per la scarsa attività difensiva della parte pubblica, che militano in favore della compensazione fra le parti delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.